COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOZZI CONDIVI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 135

Comunicazioni del Governo:

PRESIDENTE 135

VETRONE, *Sotosegretario di Stato alle finanze* 135

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze (2067) 135

PRESIDENTE 135, 136, 137, 138. 139 140, 141, 142, 143

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143

BERLOFFA, *Relatore* 136, 142,

NANNUZZI 137, 140, 141, 142

SANTAGATI 142

Votazione segreta:

PRESIDENTE 149

La seduta comincia alle 9,40.

NANNUZZI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Cavallari Nerino e Cossiga.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di fare una breve dichiarazione. Ne ha la facoltà.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, compio il dovere di presentare le scuse del Governo per la rilevata sua assenza all'ultima seduta della Commissione; assenza del tutto involontaria, dovuta ad un malaugurato equivoco aggravatosi all'ultimo momento, per la improvvisa indisposizione del Sottosegretario delegato a rappresentare il Governo.

Il Governo, quindi, nel pieno rispetto del Parlamento, presenta le sue scuse.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze (2067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2067, concernente la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di fare alcune dichiarazioni in merito agli emendamenti.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha preso in esame gli emendamenti presentati nella precedente seduta della Commissione. D'altra parte, non ho difficoltà a dichiarare che il ministero, determinando il proprio atteggiamento, ha avuto contatti anche con i sindacati di tutte le tendenze, in sede congiunta.

I maggiori sforzi sono stati fatti dal Governo per l'accoglimento di questi emendamenti e dove ciò non è stato possibile integralmente, ha preparato altri emendamenti in sostituzione di quelli presentati dagli onorevoli Nannuzzi, Pigni e Martuscelli.

BERLOFFA, *Relatore*. Dichiaro di accettare gli emendamenti presentati dal Governo, che sono comprensi anche dalla maggior parte degli emendamenti presentati in Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli. Dò lettura dell'articolo 1.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, in conformità ai quadri da 1 a 4 annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nei ruoli organici di cui al precedente comma e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 dello stesso testo unico è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

I quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituiti, rispettivamente, dai quadri 5, 6 e 7 allegati alla presente legge.

Poiché non sono stati presenta emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

Il personale della carriera direttiva di cui all'annesso quadro 1 svolge funzioni di studio, progettazione e direzione dei centri di elaborazione dei dati, nonché funzioni ispettive dei servizi meccanografici ed elettro-contabili presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze.

Il personale della carriera di concetto di cui al quadro 2 svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerente ai servizi meccanografici ed elettro-contabili presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera esecutiva di cui al quadro 3 è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografiici ed elettro-contabili presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera ausiliaria di cui al quadro 4 svolge presso i centri di elaborazione le mansioni indicate nell'articolo 189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma sostituire le parole*: dei servizi meccanografici ed elettrocontabili presso gli uffici periferici del ministero delle finanze, *con le altre*: presso i centri di elaborazione dei dati e funzioni di coordinamento tra i centri stessi e gli altri uffici periferici del ministero delle finanze per i servizi meccanografici ».

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole « nonché funzioni ispettive ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo.

(*È approvato*).

Poiché non ci sono altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3, che, dopo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Il personale della carriera direttiva di cui all'annesso quadro 1 svolge funzioni di studio, progettazione e direzione dei centri di elaborazione dei dati, nonché funzioni ispettive presso i centri di elaborazione dei dati e funzioni di coordinamento tra i centri stessi e gli altri uffici periferici del ministero delle finanze per i servizi meccanografici.

Il personale della carriera di concetto di cui al quadro 2 svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerente ai servizi meccanografici ed elettro-contabili presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera esecutiva di cui al quadro 3 è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografici ed elettro-contabili presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera ausiliaria di cui al quadro 4 svolge presso i centri di elaborazione le mansioni indicate nell'articolo 189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

La nomina in prova a vice direttore di zona di seconda classe nella carriera direttiva di cui all'annesso quadro 1 si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli al quale possono partecipare coloro che siano muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in ingegneria;

b) laurea in scienze matematiche;

c) laurea in fisica;

d) laurea in economia e commercio;

e) laurea in scienze statistiche e demografiche;

f) laurea in scienze statistiche e attuariali.

La nomina in prova a vice segretario nella carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli al quale possono partecipare coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di perito industriale capo tecnico;

b) diploma di geometra;

c) diploma di ragioniere e perito commerciale;

d) diploma di maturità scientifica;

e) diploma d'istituto nautico.

La nomina in prova ad operatore tecnico aggiunto nella carriera esecutiva, di cui all'annesso quadro n. 3, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano forniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per l'accesso alla carriera del personale ausiliario, di cui all'annesso quadro 4, si applicano le norme stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente dela Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Poiché non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 4 del testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

Al personale addetto ai servizi meccanografici del Ministero delle finanze spetta l'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

NANNUZZI. Oltre ai servizi meccanografici, bisogna aggiungere anche quelli elettrocontabili, ecc.

PRESIDENTE. Oltre ai servizi meccanografici, è compreso anche il resto.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

La Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali assume la denominazione di « Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari ».

Il personale dei ruoli organici istituiti con l'articolo 1 e quello previsto dall'articolo 9 della presente legge sono amministrati dalla Direzione generale indicata nel precedente comma.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, intendendosi che poniamo in votazione anche il principio dell'articolo 9, citato in questo articolo, con riserva di emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe ad impiegati che, in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati, rivestano una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze.

Agli effetti della progressione di carriera, gli impiegati inquadrati a norma del comma precedente conservano per intero l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza; agli impiegati stessi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Il Governo ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere conferiti a domanda, da

presentarsi entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze forniti di uno dei titoli di studio prescritto dall'articolo 4, primo comma, della presente legge ed in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Quando si parla di « conoscenza », come si accerta?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa direzione generale per la meccanizzazione, sia pure in via di organizzazione dei servizi periferici, ha un personale che è stato distaccato dalle altre direzioni generali. Poi abbiamo già dei servizi meccanografici che funzionano.

PRESIDENTE. Ma bisogna stabilire per lo meno un controllo tecnico.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è il Consiglio d'amministrazione. L'abbiamo già inserito con l'articolo 6 della legge del 1962, a proposito degli ispettori per la finanza locale. Il Consiglio d'amministrazione ha stabilito innanzi tutto i criteri. Poi c'è stata una commissione, che ha preso in esame tutte le domande e ha fatto una graduatoria, che il Consiglio d'amministrazione ha esaminato e approvato. Quindi, c'è la garanzia del Consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE. Là è stato espresso, ma qui non è detto.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo fatto riferimento all'articolo 200 del testo unico e l'articolo 200 parla appunto del Consiglio d'amministrazione.

Quanto al termine per la presentazione della domanda, dalla data di entrata in vigore della legge mettiamo 60 giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto di cui all'allegato quadro 2 possono essere conferiti per non oltre un quinto, a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad impiegati che, in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati, rivestano una qualifica corrispondente a quella da attribuire, nelle carriere direttive speciali e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze.

Agli effetti della progressione di carriera, gli impiegati inquadrati a norma del comma precedente conservano per intero l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza; agli impiegati stessi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Il Governo ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, possono essere conferiti per non oltre un quinto, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere speciali di concetto e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze, forniti di uno dei titoli di studio prescritti dall'articolo 4, secondo comma, della presente legge ed in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8 bis, presentato dal Governo, che diverrà articolo 9.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva, di cui all'annesso quadro 3, possono essere conferiti, per non

oltre un decimo, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestano una qualifica corrispondente nelle carriere esecutive del Ministero delle finanze, in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica de idati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8 *ter* nel testo dello emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, e che diventerà articolo 10.

Nella prima applicazione della presente legge la metà dei posti, complessivamente disponibili, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 8, nelle prime tre qualifiche della carriera di concetto, prevista nell'annesso quadro 2, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di Amministrazione agli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri meccanografici, in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato presso detti centri meccanografici quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, del risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici, nonché dell'esito di una prova pratica sui servizi meccanografici.

La Commissione esaminatrice è composta:

– da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

– da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decandenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal pren eestarticolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo in merito alla frase: « ...l'inquadramento decorre dalla data medesima » alla fine del terz'ultimo comma.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La frase va intesa nel senso che l'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della legge, con riferimento all'articolo 20 della legge del 1962.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, sempre per motivi di chiarezza, propongo di sopprimere l'inciso: « ...per intero... » di cui all'ultimo comma, di modo che il comma stesso rimarrebbe così formulato:

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica da me proposta all'ultimo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 10 rimane pertanto così formulato:

Nella prima applicazione della presente legge la metà dei posti, complessivamente disponibili, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 8, nelle prime tre qualifiche della carriera di concetto, previste nell'annesso quadro 2, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione agli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione finanziaira che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado,

ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri meccanografici, in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato presso detti centri meccanografici quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, del risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici, nonché dell'esito di una prova pratica sui servizi meccanografici.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre a domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifiica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Passiamo all'articolo 8-*quater* presentato dal Governo e che assume il numero 11.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è collocato con la qualifica di diurnista, a secondo del titolo di studio posseduto, nelle categorie del personale non di ruolo previsto dalla tabella allegata al regio decreto legislativo 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinato al possesso di uno dei titoli di studio, rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9 del disegno di legge, che diventa articolo 12 .

Per l'espletamento di particolari compiti attinenti la meccanizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere personale non di ruolo con la qualifica di diurnista di seconda e di terza categoria per non oltre 610 unità, da reclutarsi, a domanda e previo parere favorevole di apposita Commissione nominata dal Ministro delle finanze, tra il personale avventizio diurnista in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso l'Istituto centrale di statistica, che sia stato assunto per lo svolgimento di lavori connessi con le operazioni dei censimenti dell'anno 1961 e che abbia prestato con carattere di continuità lodevole servizio presso detto Istituto almeno per un ano.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Nannuzzi propone di sopprimere le parole « almeno un anno ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque non deve essere superato la cifra di 610 unità.

PRESIDENTE. C'è già scritto.

NANNUZZI. Voglio fare una domanda a proposito del penultimo comma, di cui desidero un'interpretazione chiara. Questo comma dice: « L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente

indicati, per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo ». Però nell'articolo 2 precedente abbiamo istituito anche la carriera ausiliaria. Ora, siccome gli 800 posti dovrebbero essere teoricamente coperti da questi 610, più i 200 attualmente in servizio, la quarta categoria come viene coperta? Per questo io avevo proposto che fosse compresa anche la quarta categoria nei 610. Come viene coperta la categoria ausiliaria? Supponiamo che tutti vincano il concorso. Per la quarta categoria che cosa si fa? Io non so se tra i 200 comprendiamo anche la quarta categoria. Possono avere il titolo di studio anche per la quarta categoria, quindi può essere coperto un certo numero di posti. Ma gli altri posti rimangono scoperti. Si deve, quindi, presumere che si farà un concorso pubblico per coprire quei 5 posti, il che è in contrasto con quanto abbiamo stabilito. Noi istituiamo la quarta qualifica, carriera ausiliaria, ma nello stesso tempo non indichiamo come la copriamo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo dice praticamente il penultimo comma dell'articolo 9: « L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è in ogni caso subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4 ».

È prevista le garanzia del titolo di studio. Gli altri, che non hanno questo titolo specifico è chiaro che possono passare alla quarta categoria.

NANNUZZI. Prendo atto che questa è l'interpretazione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La prima parte dell'articolo 9 dice che il ministero è autorizzato ad assumere personale non di ruolo con la qualifica di diurnista di seconda e di terza categoria per non oltre 610 unità. Perciò, la specificazione nel secondo comma è ai fini del titolo di studio, ma non pone la possibilità della quarta categoria. Tanto che io stavo dicendo che senza togliere il limite di almeno un anno, dobbiamo almeno intenderci nel senso che anche gli altri debbono avere per lo meno il titolo di studio e la qualifica tecnica necessaria. Comunque, nessuno dei 610, nè quelli che hanno già un anno, né quelli che non lo hanno ancora maturato, se non hanno titolo di studio, possono transitare nella seconda categoria.

NANNUZZI. Perciò, caso mai, possono transitare nella terza categoria. Il concetto è stato sempre questo: che chi possiede il titolo di studio corrispondente a una certa qualifica, però non compreso nell'elenco specifico richiesto per le carriere del ministero, viene collocato nella qualifica inferiore. A mio parere l'interpretazione che deve essere data è questa: i 610 che siano in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello previsto nell'articolo 4, sono inquadrati in quelle categorie; chi, pur essendo in possesso di un titolo di studio ma che non corrisponde a quei titoli previsti dall'articolo 4, viene inquadrato nella categoria inferiore, cioè nella terza.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chi ha un titolo specifico, un titolo di scuola media superiore, maturità scientifica, va nella carriera di concetto; chi invece dovesse avere l'abilitazione magistrale, va nella carriera esecutiva. E tale e quale si ripete, quindi, l'articolo 9.

NANNUZZI. Però nella quarta categoria chi va?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ci vuole un personale specializzato. Per l'accesso alla carriera del personale ausiliario si applicano le norme stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica. Quando abbiamo parlato della carriera direttiva all'articolo 7, della carriera di concetto all'articolo 8 e della carriera direttiva all'articolo 9, non abbiamo parlato di ausiliari. Questi, quindi, saranno assunti in base a concorso.

NANNUZZI. Perché proprio per questi, che sono i meno qualificati, si deve fare un concorso pubblico? Se tra i 610 ci sono alcuni che possono essere collocati in quella carriera, perché non si debbono ammettere? Bisognerebbe aggiungere tra i 610 anche la quarta categoria.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarebbe una contraddizione in termini. L'amministrazione finanziaria assume queste 610 unità, perché trattasi di personale specializzato per quei servizi che si vanno a creare presso l'amministrazione stessa. Gli uscieri non sono personale specializzato. Quindi, perché deve l'amministrazione finanziaria assumere questo personale dell'Istituto centrale di statistica? Debbo ritenere che queste 610 unità che vengono messe a disposizione dall'Istituto centrale di statistica siano tutte per lo meno fornite della licenza di scuola media.

PRESIDENTE. Mi pare che la situazione dovrebbe essere questa: la proposta dell'onorevole Nannuzzi aveva lo scopo di sistemare un

altro nucleo di dipendenti dell'Istituto centrale di Statistica. L'onorevole sottosegretario dice che in tanto è stata accettata questa parte del personale, in quanto abbia requisiti di specializzazione. Per il personale ausiliario non sono richiesti questi requisiti; non si può, quindi, assumere con le modalità previste per le altre carriere. L'interpretazione dovrebbe essere che quelli della quarta categoria, se vogliono partecipare, debbono concorrere in base all'ultimo comma dell'articolo 4.

NANNUZZI. Qui si dice: « con carattere di continuità lodevole servizio ». Io non ho nulla in contrario che debbano aver prestato lodevole servizio; però, quale è l'interpretazione? Chi lo stabilisce?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La qualifica la conferisce l'Istituto centrale di Statistica.

NANNUZZI. Nelle norme di qualifica del personale esiste la qualifica « Ottimo », oltre, naturalmente al « sufficiente », « buono » ecc. Cosa si intende per « lodevole »? Sarebbe, pertanto, preferibile avere dal rappresentante del Governo una dichiarazione che possa costituire intepretazione autentica di questa qualifica di « lodevole ». Per me questo « lodevole servizio » è più generico dell'« ottimo » e abbraccia l'insieme del servizio prestato, ma vorrei – ripeto – una interpretazione chiara data in modo specifico anche perché la qualifica – nel giudizio della presidenza dell'Istituto, non assumesse un criterio selezionatore, al quale noi siamo contrari.

PRESIDENTE. Penso che si possa lasciare la dizione generica, in quanto l'Istituto ha tutto l'interesse a sistemare i propri dipendenti.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il « lodevole servizio » è una formula classica. D'altra parte, prego considerare il fatto che si chiede di sistemare 610 elementi e non, per esempio, 600; il che significa che l'Istituto centrale di Statistica sa che il personale da assumere è composto esattamente di 610 elementi.

BERLOFFA, *Relatore*. A titolo di chiarimento, e dato che nel caso di accettazioni dell'emendamento soppressivo dell'ultima frase del primo comma (« ...almeno per un anno ») può darsi che gli elementi candidati all'assunzione superino il previsto numero di 610 e, quindi, vi debba essere una certa selezione, penso che, anche se non interviene un esplicito emendamento, sarebbe bene stabilire che a parità di requisiti tecnici fra due elementi fa titolo l'anzianità.

SANTAGATI. A me pare che non debba sussistere questa preoccupazione, in quanto, dato che l'assunzione viene fatta fra il personale in servizio al 31 dicembre 1964, si pensa che l'Istituto centrale di Statistica abbia già incluso questi elementi – anche con anzianità inferiore ad un anno – nei 610 previsti.

BERLOFFA, *Relatore*. Non vorrei che l'Istituto di Statistica si trovasse nei pasticci per via della soppressione della frase: « almeno per un anno ». Noi abbiamo espresso una valutazione d'insieme, ma non vorrei che, nel contempo, si finisse per buttare all'aria i calcoli che mi pare siano stati concordi sulle 610 unità, pur tenendo presenti qualifica ed anzianità. Ora, se il Governo insiste sul « non oltre 610 unità » significa che i candidati possono essere in numero maggiore e il minimo che si può dire per facilitare la selezione, a parità di requisiti tecnici dei candidati, é che devesi tener conto dell'anzianità. Questo anche perché mi consta che per questo personale, di cui si sta discutendo, non sono ancora stati definiti concorsi interni all'Istituto centrale di Statistica, viene lasciato imprecisato il numero di coloro che aspirano ad entrare nel numero di 610 unità previste dalla presente legge.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente che questo articolo 9, nella sua parte finale, è stato formulato d'accordo con l'Istituto centrale di Statistica e se si insiste nel mantenimento della frase: « ...almeno per un anno » è perché sono stati individuati coloro che debbono effettuare il passaggio al Ministero delle finanze restando compresi nella prevista cifra di 610 unità. Non vorrei che l'abolizione della frase: « ...almeno per un anno » alimentasse le aspirazioni di certo personale dell'Istituto centrale di Statistica che forse preferirebbe passare all'Amministrazione finanziaria. Debbo ancora confermare che fino a questo momento non mi è pervenuta alcuna notizia relativa ai 125 elementi di cui si è parlato in precedenza e che rimarrebbero esclusi dalle 610 assunzioni non avendo ancora compiuto un anno di servizio.

PRESIDENTE. La notizia relativa alle 125 unità è venuta da fonti diverse. Mi pare, quindi, che questo problema esista effettivamente.

Proporrei pertanto di mantenere la soppressione di: « almeno per un anno » aggiungendo invece un secondo comma:

« Il collocamento avverrà tenendo conto anche dell'anzianità e fino al raggiungimento del numero di 610 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 9, ora 12, nel suo complesso rimane pertanto così formulato.

Per l'espletamento di particolari compiti attinenti la meccanizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere personale non di ruolo con la qualifica di diurnista di seconda e di terza categoria per non oltre 610 unità, da reclutarsi, a domanda e previo parere favorevole di apposita Commissione nominata dal Ministro delle finanze, tra il personale avventizio diurnista in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso l'Istituto centrale di Statistica, che sia stato assunto per lo svolgimento di lavori connessi con le operazioni dei censimenti dell'anno 1961 e che abbia prestato con carattere di continuità lodevole servizio presso detto Istituto.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4.

L'assunzione avverrà tenendo conto anche dell'anzianità di servizio fino al raggiungimento del numero di 610 unità.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10 che diventa articolo 13.

Fermo restando il disposto del precedente articolo 8, primo comma, nella prima applicazione della presente legge i posti conferibili nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva di cui agli annessi quadri 2 e 3 sono messi a concorso riservato al personale diurnista assunto ai sensi del precedente articolo.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma si prescinde dai limiti massimi di età.

Poiché non sono stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo 10*bis*, che diventa articolo 14.

La facoltà di assumere personale straordinario prevista dall'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, cessa con la data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale in servizio alla data stessa sarà trattenuto fino all'espletamento delle formalità necessarie per l'inquadramento previsti dall'articolo 8 *quater* della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11, che diventa articolo 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensato dalla minore spesa conseguente alla riduzione dei posti di operatore tecnico, già previsti dalla legge 19 luglio 1962, n. 959, risultante dagli allegati quadri 5, 6 e 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ai quadri allegati.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nelle tabelle, siccome abbiamo dovuto inserire le altre 200 unità, abbiamo dovuto ridurre in pari numero gli organici degli operatori tecnici. Qui non si tratta di istituire posti della carriera di concetto e della carriera direttiva. Questi 200 vanno inquadrati tra gli operatori tecnici. Le riduzioni sono le seguenti: Categoria quinta: il 1240 diventa 1214, per cui il totale da 249 diventa 2464.

Categoria sesta: il 1570 diventa 1470 e il totale conseguente è 7345.

Categoria settima: il 1020 diventa 955, per cui il totale conseguente è 5055.

Il 160, ultima cifra, diventa 151 e il totale 1281.

PRESIDENTE. Pongo, successivamente in votazione i quadri dal numero 1 al numero 7 con le modifiche che il Governo ha annunciato.

QUADRO N. 1.

Carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Direttore centrale	1
	Ispettore generale	1
500	Direttori di zona di 1ª classe e Ispettori capi	5
402	Direttori di zona di 2ª classe	6
325	Vice direttori di zona di 1ª classe	11
271	Vice direttori di zona di 2ª classe	
		24

(*È approvato*).

QUADRO N. 2.

CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICA	Numero dei posti
Segretari capi	4
Segretari principali	12
Primi segretari	20
Segretari	54
egretari aggiunti	
Vice segretari	
	90

(*È approvato*).

QUADRO N. 3.

CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICA	Numero dei posti
Assistenti tecnici	20
Operatori tecnici capi	80
Primi operatori tecnici	150
Operatori tecnici di 1ª classe Operatori tecnici di 2ª classe Operatori tecnici aggiunti	350
	600

(*È approvato*).

QUADRO N. 4.

Carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
173	Commessi	10
159	Uscieri capi	
151	Uscieri	50
142	Inservienti	
		60

(*È approvato*).

QUADRO N. 5.

Carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
	Personale addetto agli uffici	
325	Assistenti tecnici	25
271	Archivisti capi	200
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	425
202	Archivisti	
180	Applicati	1.214
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	
180	Operatori tecnici di 2ª classe	600
157	Operatori tecnici aggiunti	
		2.464
	Capo ufficio cifra e telegrafo	
325 271 229	Capo Ufficio cifra e telegrafo	1
		1
	Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
325	Assistente agrario superiore	1
271	Assistenti agrari capi	2
229	Primi assistenti agrari	3
202	Assistente agrario	1
		7

(*È approvato*).

QUADRO N. 6.

Carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	60
271	Aiuto procuratori	485
229	Primi archivisti	1.400
202	Archivisti	3.930
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	1.470
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		7.345

(*È approvato*).

QUADRO N. 7.

Carriere esecutive dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
	Ruolo del personale degli uffici del registro	
325	Assistenti tecnici	60
271	Aiuti procuratori	240
229	Primi archivisti	950
202	Archivisti	2.850
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	955
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		5.055
	Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari	
325	Assistenti tecnici	15
271	Aiuti conservatori	60
229	Primi archivisti	200
202	Archivisti	855
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	151
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		1.281

(*È approvato*).

Il disegno di legge verrà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge approvato nella seduta di questa mattina.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2067:

« *Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze* ».

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Almirante, Armato, Baroni, Belci, Berloffa, Bressani, Carcaterra, Castelli, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Di Primio, Gullo, Laconi, Luzzato, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Rosati, Scotoni, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI